

TI_GERICHTE 17.2004.68 vom 30. Dezember 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-12-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2004.68

FR: TI_GERICHTE 17.2004.68 du 30 décembre 2004

IT: TI_GERICHTE 17.2004.68 del 30 dicembre 2004

Regeste

opposizione alla prova del sangue - presupposti - compatibilità con la garanzia dell'equo processo

Erwägungen

E. 2

Chiunque, in stato di ebbrietà conduce un veicolo a motore, è punito con la detenzione o con la multa (art. 91 cpv. 1 LCStr). La stessa pena è comminata a chiunque, intenzionalmente, si oppone o si sottrae alla prova del sangue ordinata – o che deve presumere sia ordinata – o a un esame sanitario completivo oppure ne elude lo scopo (art. 91 cpv. 3 LCStr). Il prelievo di sangue o l'esame medico complementare costituiscono in effetti mezzi di prova adeguati per accertare l'ebrietà (art. 138 cpv. 1 e 140 OAC). E a un prelievo di sangue o a un esame medico complementare può essere sottoposto non solo il conducente di un veicolo a motore (o senza motore), ma ogni persona (anche un pedone) implicata in un infortunio, se è sospettata di trovarsi in stato di ebbrezza (art. 55 LCStr; DTF 100 IV 261 consid. 3). Il campo di applicazione dell'art. 91 cpv. 3 LCStr è quindi più esteso rispetto a quello dell'art. 91 cpv. 1 e 2 LCStr (Corboz , Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2003, n. 50 ad art. 91 LCStr). D'altro lato l'autorità non può ordinare un prelievo di sangue o un esame medico complementare indiscriminatamente. L'art. 138 cpv. 2 OAC stabilisce infatti che l'analisi del sangue va eseguita ove esistano indizi di ebbrietà o se una persona la richieda. L'art. 91 cpv. 3 LCStr riguardando solo prelievi di sangue o esami medici complementari, giovi ricordare che il rifiuto di soffiare in un etilometro non è sanzionabile, nemmeno sotto il profilo degli art. 286 e 292 CP. L'etilometro può essere usato dalla polizia per un primo esame. Se dà un risultato inferiore a 0.6 g per mille, non si eseguono altri controlli (art. 138 cpv. 3 OAC). Se l'interessato rifiuta la prova etanografica, compete all'autorità ordinare un prelievo di sangue, il cui rifiuto è allora punibile (DTF 113 IV 89; Corboz , op. cit., n. 53 ad art. 91 LCStr). Chi si oppone alla prova del sangue o all'esame medico complementare dev'essere informato nondimeno sulle conseguenze del rifiuto (art. 138 cpv. 4 OAC). In caso di rifiuto della prova del sangue l'autorità non è tenuta, in ogni modo, a ordinare un esame medico a norma dell'art. 140 OAC (DTF 106 IV 65).

E. 3

Nella fattispecie il primo giudice ha accertato che la notte del

E. 5

La ricorrente invoca la garanzia di un equo processo consacrata dall'art.

E. 6

Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza della ricorrente (art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP e vista sulle spese la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 600.– b) spese fr. 100.– fr. 700.– sono posti a carico della ricorrente. 3. Intimazione a: – _____; – avv. _____; – Procuratore pubblico Antonio Perugini, Bellinzona; – Pretura penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona; – Ministero pubblico della confederazione, Berna; – Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizio centrali), Bellinzona; – Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, Taverne; – Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantonale Ticino, viale Franscini 3, Bellinzona; – Ufficio del giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano; – Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, _____, Camorino. terzi implicati Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.